

**LA PRIMA COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE**

Vista la proposta di legge n. 62 “Rafforzamento innovativo delle filiere e dell’ecosistema regionale dell’innovazione nelle Marche”. Parere ex articolo 91 R.I.;

Udito il relatore Marinelli;

Preso atto delle risultanze della discussione;

Visti l’articolo 91 e l’articolo 93 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche;

**DELIBERA**

di esprimere parere favorevole a condizione che:

- l’autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria indicate ai commi 2 e 5 dell’articolo 15 siano riferite al Bilancio di previsione 2022/2024 (l.r. 39/2021).

Nel caso in cui sia confermata l’autorizzazione di spesa di euro 5.000.000,00 è necessario che, oltre alla copertura finanziaria indicata in tabella E della l.r. 38/2021 alla missione 14, Programma 03 - Contributi per investimenti relativi ad accordi di filiera, per la quale attualmente è stato previsto uno stanziamento di euro 4.100.000,00 per l’annualità 2023, sia individuata la modalità di copertura dell’importo residuale.

Nel caso in cui si intenda impiegare, per la copertura finanziaria della proposta, esclusivamente lo stanziamento previsto nella missione 14, Programma 03 - Contributi per investimenti relativi ad accordi di filiera, l’autorizzazione di spesa non può superare l’importo di euro 4.100.000,00 per l’annualità 2023.

Il Presidente  
F.to Renzo Marinelli

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

**IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

Vista la proposta di legge n. 62/2021, ad iniziativa della Giunta regionale concernente: «Rafforzamento innovativo delle filiere e dell'ecosistema regionale dell'innovazione nelle Marche», nel testo approvato dalla II Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 1 dell' 11 gennaio 2022;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle Autonomie Locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Giuseppe Paolini e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 del 17 gennaio 2022;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 17 gennaio 2022;

**DELIBERA**

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci

**PARERE ESPRESSO**  
**DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**  
**AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008**

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 62/2021, ad iniziativa della Giunta regionale concernente: «Rafforzamento innovativo delle filiere e dell'ecosistema regionale dell'innovazione nelle Marche», nel testo approvato dalla II Commissione, trasmessa con nota assunta al protocollo n. 1 dell' 11 gennaio 2022;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dalla relatrice Daniela Barbaresi e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 del 17 gennaio 2022;

Preso atto delle motivazioni illustrate dalla relatrice e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 17 gennaio 2022;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente  
F.to Gianfranco Alleruzzo

Allegato A

## RELAZIONE

Nell'esprimere parere favorevole sulla proposta di legge n. 62 sul "Rafforzamento innovativo delle filiere e dell'ecosistema regionale dell'innovazione nelle Marche", occorre rimarcare come l'articolato sia sufficientemente preciso rispetto agli obiettivi che si propone di perseguire, lo è meno per quel che riguarda il modo concreto con cui si intende realizzarli, in particolare sul versante delle modalità di governance previste, sul volume complessivo della copertura finanziaria che si intende stanziare per rendere possibili gli obiettivi che vengono descritti.

La proposta di legge dunque mostra una discrasia e una contraddizione tra le finalità perseguite e le reali possibilità per poterle realizzare.

La struttura dell'articolato descrive una fotografia realistica della condizione difficile che attraversa il sistema industriale della nostra regione per il cui rilancio sono sicuramente necessarie quelle scelte e quelle azioni significative.

Sono priorità che guardano al bisogno di una mobilitazione di tutte le risorse necessarie sul terreno della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica indispensabili per il rilancio del tessuto in particolare delle piccole e micro imprese, attraverso il potenziamento tecnologico e innovativo e politiche di promozione di sinergie tra imprese e filiere, in grado di metterle in grado di competere su mercati peraltro sempre più esigenti e difficili.

La creazione di un ecosistema innovativo, come viene prefigurato, rappresenta un obiettivo ovviamente condivisibile, per il quale però resta insufficiente la riflessione per la quale, una necessità che si potrebbe definire "ovvia", abbia invece incontrato fin qui difficoltà quasi insuperabili, nonostante altri simili progetti legislativi con le significative risorse man mano stanziare.

Di fronte a un sistema economico che risulta oggi, dopo i colpi ricevuti dalle numerose crisi che si sono susseguite negli ultimi anni, ancora più sfibrato, frammentato e in difficoltà, occorrono strumenti e metodi fondati sull'inclusione e sul coinvolgimento di tutti gli attori economici e sociali al fine di far esprimere e qualificare la domanda di innovazione e di ricerca delle imprese ed il modo per poterla realmente realizzare.

L'attuale articolato di legge non prevede invece la messa in campo di una struttura in grado di rappresentare un indispensabile back office per le imprese, capace cioè di fare da collettore dei bisogni tecnologici delle singole filiere e imprese industriali e dall'altra, su questi, attivare i processi di ricerca applicata e di trasferimento tecnologico sempre di ultima generazione presenti a livello interno e internazionale.

Ma questo approccio è invece quello più carente nella proposta di legge così come appare del tutto evidente negli articoli riguardanti la governance nella quale si prevede un ruolo della Regione più come sportello delle domande da una parte e di erogatore di risorse dall'altra, mentre la scelta dei progetti viene di fatto delegata a un Comitato ristretto di valutazione.

Ovviamente non è né l'autonomia intangibile di una funzione terza a voler essere messa in discussione né, tantomeno l'autorevolezza e la competenza scientifica di coloro che saranno chiamati a comporla. Tale impianto siffatto ha come limite la totale esclusione dei soggetti che invece per

compito e funzioni rappresentano imprese e lavoratori, sottovalutandone il patrimonio di conoscenze delle ragioni, delle difficoltà e dei bisogni incorporati nei sistemi produttivi.

Nella situazione venutasi a creare a seguito della crisi finanziaria ed economica prima, della crisi pandemica con tutti i suoi effetti sull'economia e sulla società poi, in cui i paradigmi economici e di contesto sono in continua evoluzione, occorrerebbe prevedere una sede di confronto e possibile concertazione stabile con le forze economiche e sociali per mantenere gli strumenti normativi costantemente aggiornati e coerenti con l'evoluzione del tessuto produttivo e delle sue esigenze. Inoltre, occorre prevedere uno strumento normativo di raccordo, un "Testo Unico" che, da un lato, rappresenti il fulcro centrale della visione strategica della Regione e, dall'altro, incardini, accolga e declini i contenuti delle diverse leggi, recuperando risorse, attività ed interventi anche da altri comparti (agricoltura, agroalimentare, cultura, turismo, ecc.): solo in questo modo si potrà perseguire l'obiettivo della promozione integrata del territorio marchigiano.

Inoltre ogni processo innovativo o tecnologico determina ricadute non solo sul prodotto, ma anche sull'organizzazione e sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro. Immaginare una ricerca di innovazione calata dall'alto, gestita solo da esperti, senza il necessario coinvolgimento del lavoro rischia di essere illusorio e anche sbagliato.

Per questo sarebbe del tutto utile prevedere nel sistema di governance che individui sedi e modalità di coinvolgimento, confronto e partecipazione delle parti sociali nonché adeguata informazione delle domande presentate e le ragioni del loro accoglimento o meno, anche al fine di rendere davvero trasparente tutto il processo.

Occorre poi rimarcare il limite sul fronte delle risorse. Non basta un generico riferimento alle risorse europee, nazionali e regionali senza un impegno a definire almeno un plafond minimo valutato come necessario.

L'unica cifra indicata di 5 milioni nel 2023 risulta insufficiente.

Il quadro normativo che si è andato delineando negli ultimi mesi, ha portato, tra le altre cose, all'abrogazione della l.r. 25/2018 - "Impresa 4.0: Innovazione, ricerca e formazione" che riconosceva un ruolo centrale, nell'ambito dell'ecosistema dell'innovazione marchigiano, ai Digital Innovation Hub (DIH), ruolo che non sembra essere adeguatamente riconosciuto dalla proposta di legge in discussione, dove dei Digital Innovation Hub si parla espressamente solamente nell'articolo 10, annoverandoli tra i soggetti che, tra gli altri, possono aderire alle iniziative promosse dalla Regione e finalizzate alla familiarizzazione con le tecnologie applicabili alle attività per le imprese. Si ritiene necessario che la Regione possa proseguire nell'attività di promozione e supporto a favore dei Digital Innovation Hub delle Marche, magari attraverso la costituzione di una struttura unitaria.

Si ritiene dunque necessario rafforzare e valorizzare il ruolo dei DIH quali soggetti, che avvalendosi della capillare rete delle strutture associative, siano in grado di sensibilizzare/formare ed indirizzare (animazione economica) le imprese con attività di supporto e tutoraggio per aumentare conoscenza e consapevolezza delle nuove tecnologie, nonché per individuare i fabbisogni tecnologici, fornire consulenza strategica alle imprese che vogliono realizzare investimenti per la propria trasformazione digitale, ma anche per una corretta valutazione dei progetti di investimento; supportare l'avvio di progetti di trasformazione digitale, individuando opportunità e fabbisogni; favorire l'accesso ai finanziamenti (pubblici e privati) delle imprese; agevolare le collaborazioni tra i diversi stakeholders, operando quindi come "broker" tecnologico.

Occorre promuovere la creazione di un'apposita e specifica struttura, di carattere pubblico-privato, dedicata allo sviluppo della ricerca applicata e il trasferimento tecnologico che risponda ai bisogni, e al tempo stesso li solleciti, di innovazione e trasferimento tecnologico soprattutto delle piccole e medie imprese.

Si propone inoltre di aggiungere all'articolo 1 (Finalità) anche il fatto che la Regione intende promuovere "l'innovazione di processo".

All'articolo 2 (Definizioni), si propone di aggiungere le "MPMI".

Il rafforzamento del contenuto tecnologico deve riguardare tutti i comparti, compreso il terziario, che peraltro rappresenta una componente rilevante del tessuto economico marchigiano. Si ritiene necessario, quindi, una riformulazione dell'articolo 7 (Progetti di ricerca e sviluppo finalizzati all'innovazione da parte delle imprese), per garantire la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo anche nelle imprese del terziario.

Analogamente, all'articolo 9, comma 2 (Progetti di ricerca industriale e strategica e laboratori dimostrativi per le filiere), dopo la "valorizzazione industriale" occorre aggiungere anche la parola "servizi", e all'articolo 9, comma 2, lettera c), si propone di sostituire la parola "industriale" con "innovativa".

L'auspicio quindi è che l'articolato attuale, possa essere modificato nei punti prima descritti e in questo modo completato al fine di poter davvero raggiungere in modo condiviso, le finalità e gli obiettivi che ci si propone.

## RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)

### Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale concernente: Rafforzamento innovativo delle filiere e dell'ecosistema regionale dell'innovazione nelle Marche

#### Art. 1 (Finalità)

L'articolo 1 espone le motivazioni e le finalità del provvedimento.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Art. 2 (Definizioni)

L'articolo 2 illustra le definizioni dei termini tecnici specifici al tema del progetto di legge.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Art. 3 (Sviluppo di organizzazioni di filiera)

L'articolo 3 definisce le caratteristiche e i requisiti di base delle organizzazioni di filiera che verranno promosse dalla Regione.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Art. 4 (Sviluppo di una rete di strutture di ricerca industriale e trasferimento di conoscenze tecnologiche)

L'articolo 4 definisce le caratteristiche e i requisiti delle strutture che costituiranno la Rete regionale delle strutture dedite alla ricerca industriale e al trasferimento tecnologico.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Art. 5 (Progetti in rete per il rafforzamento delle filiere)

L'articolo 5 delinea le tipologie di intervento per la realizzazione di progetti di interesse per le filiere da attuarsi attraverso bandi rivolti a contratti di rete tra imprese.

Per il triennio 2022-2024, in sede di prima applicazione, con questa legge si autorizzano gli interventi disciplinati da questo articolo per 4,1 milioni di euro per l'anno 2023; importo da intendersi come limite massimo commisurato alle risorse disponibili alla data di approvazione della legge. L'utilizzo dello stanziamento è possibile in quanto già destinato alla medesima finalità nel bilancio di previsione 2022/2024.

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2022	stanziamento anno 2023	stanziamento anno 2024	Nota
Missione14 Programma 3 Titolo 2	2140320008	contributi per investimenti relativi ad accordi di filiera		4.100.000,00		Già iscritto con Bilancio di previsione 2022 / 2024 interamente disponibile

Il comma 5 stabilisce che gli interventi previsti dalla disposizione possano essere ulteriormente

finanziati, anche in corso d'anno, con le assegnazioni comunitarie e con i fondi statali compatibili e con le eventuali ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

#### **Art. 6**

##### **(Interventi regionali per la promozione della ricerca e sviluppo e dell'innovazione)**

L'articolo 6 descrive gli strumenti fondamentali su cui si potranno articolare le strategie e i programmi per rafforzare l'ecosistema regionale dell'innovazione.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### **Art. 7**

##### **(Progetti di ricerca e sviluppo finalizzati all'innovazione da parte delle imprese)**

L'articolo 7 prevede interventi a favore della ricerca e sviluppo nelle imprese e ne descrive le caratteristiche.

L'articolo ha implicazioni finanziarie.

Attualmente non vi sono risorse disponibili. L'intervento potrà essere attivato con la messa a disposizione di risorse regionali, nazionali ed europee.

#### **Art. 8**

##### **(Progetti per l'innovazione e la diversificazione di prodotto o servizio delle PMI)**

L'articolo 8 prevede interventi a favore della innovazione e diversificazione di prodotto o servizio delle PMI e ne descrive le caratteristiche.

L'articolo ha implicazioni finanziarie.

Attualmente non vi sono risorse disponibili. L'intervento potrà essere attivato con la messa a disposizione di risorse regionali, nazionali ed europee.

#### **Art. 9**

##### **(Progetti di ricerca industriale strategica e laboratori dimostrativi per le filiere)**

L'articolo 9 prevede interventi a favore della ricerca industriale da parte delle strutture appartenenti alla Rete delle strutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico verso le imprese e ne descrive le caratteristiche.

L'articolo ha implicazioni finanziarie.

Attualmente non vi sono risorse disponibili. L'intervento potrà essere attivato con la messa a disposizione di risorse regionali, nazionali ed europee.

#### **Art. 10**

##### **(Interventi a sostegno della circolazione e diffusione delle conoscenze tecnologiche e dei risultati della ricerca)**

L'articolo 10 prevede interventi a favore del trasferimento tecnologico verso le imprese.

L'articolo ha implicazioni finanziarie.

Attualmente non vi sono risorse disponibili. L'intervento potrà essere attivato con la messa a disposizione di risorse regionali, nazionali ed europee.

#### **Art. 11**

##### **(Modalità di intervento della Regione)**

L'articolo 11 definisce le tipologie di procedure, i regimi di aiuto e le tipologie di beneficiari degli interventi attuati con la legge.

L'articolo ha natura ordinamentale.



**Art. 12**  
**(Comitato di valutazione)**

L'articolo 12 illustra le modalità di funzionamento e la struttura del Comitato di valutazione dei progetti.

L'articolo ha natura ordinamentale per i commi 1, 2, 3.

Il comma 4 ha implicazioni finanziarie.

Attualmente non vi sono risorse disponibili. L'intervento potrà essere attivato con la messa a disposizione di risorse regionali, nazionali ed europee.

**Art. 13**  
**(Consultazione)**

L'articolo 13 delinea le modalità di consultazione della Regione con le organizzazioni economiche, sociali e della ricerca per la definizione dei programmi.

L'articolo ha natura ordinamentale.

**Art. 14**  
**(Clausola valutativa)**

L'articolo 14 contiene la clausola valutativa.

L'articolo ha natura ordinamentale.

**Art. 15**  
**(Norma finanziaria)**

L'articolo 15 contiene la norma finanziaria.

**Art. 16**  
**(Abrogazione)**

L'articolo 16 abroga la legge regionale 26 giugno 2008, n. 16 (Valutazione degli interventi di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico).

L'articolo ha natura ordinamentale.

**Art. 17**  
**(Norma transitoria)**

L'articolo 17 contiene la norma transitoria.

L'articolo ha natura ordinamentale.

**Implicazioni organizzative**

Per l'attuazione di questa legge si prevede, in partenza, il coinvolgimento di 6 funzionari con il supporto a tempo parziale dei dirigenti. Si tratta di un coinvolgimento in continuità con linee di intervento messe in atto precedentemente a questa legge, ma coerenti con i suoi obiettivi. Pertanto non vi sono implicazioni dal punto di vista organizzativo.